

## ***Regolamento di Polizia Urbana***

---

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Articolo 1. | Finalità                     |
| Articolo 2. | Oggetto e applicazione       |
| Articolo 3. | Definizioni                  |
| Articolo 4. | Concessioni e autorizzazioni |
| Articolo 5. | Vigilanza                    |
| Articolo 6. | Sanzioni                     |

### TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

#### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- |              |   |
|--------------|---|
| Articolo 7.  | Comportamenti vietati   |
| Articolo 8.  | Altre attività vietate  |
| Articolo 9.  | Nettezza del suolo e dell'abitato, rifiuti e sgombero neve  |
| Articolo 10. | Impiego di presidi sanitari   |
| Articolo 11. | Disposizioni particolari per l'impiego di antiparassitari   |
| Articolo 12. | Trasporto di letame e di altri materiali o sostanze organici di derivazione agricola o animale e loro smaltimento |

#### SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- |              |   |
|--------------|---|
| Articolo 13. | Manutenzione delle facciate degli edifici |
| Articolo 14. | Tende su facciate di edifici              |

#### SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Articolo 15. | Divieti                        |
| Articolo 16. | Disposizioni sul verde privato |

### TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

#### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Articolo 17. | Disposizioni generali |
|--------------|-----------------------|

#### SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

- |              |  |
|--------------|--|
| Articolo 18. | Occupazioni per manifestazioni                     |
| Articolo 19. | Occupazioni con spettacoli viaggianti              |
| Articolo 20. | Occupazioni con elementi di arredo                 |
| Articolo 21. | Occupazioni con strutture pubblicitarie            |
| Articolo 22. | Occupazioni per lavori di pubblica utilità         |
| Articolo 23. | Occupazione per attività di riparazione di veicoli |
| Articolo 24. | Occupazione per traslochi                          |
| Articolo 25. | Occupazione del soprassuolo                        |
| Articolo 26. | Occupazione di altra natura                        |
| Articolo 27. | Occupazione per comizi e raccolta firme            |

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

- Articolo 28.    Occupazioni con gazebo e simili
- Articolo 29.    Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 30.    Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 31.    Commercio in forma itinerante
- Articolo 32.    Mestieri girovaghi

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

- Articolo 33.    Disposizioni generali
- Articolo 34.    Lavoro notturno
- Articolo 35.    Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 36.    Circoli privati
- Articolo 37.    Aree verdi
- Articolo 38.    Amministrazione degli stabili

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 39.    Disposizioni generali
- Articolo 40.    Tutela degli animali domestici
- Articolo 41.    Protezione della fauna selvatica
- Articolo 42.    Divieti specifici
- Articolo 43.    Mantenimento dei cani
- Articolo 44.    Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 45.    Animali liberi

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 46.    Entrata in vigore
- Articolo 47.    Abrogazioni

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 1**  
**FINALITA'**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

**ART.2**  
**OGGETTO E APPLICAZIONE**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e ambientale;
  - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c. quiete pubblica e privata;
  - d. protezione e tutela degli animali;
  - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
  - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;
  - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

**ART. 4**  
**CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
  - a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
  - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
  - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
  - d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
  - e) l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. L'utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Turriaco è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

**L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Turriaco per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cose od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**ART. 5**  
**VIGILANZA**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti della Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**ART. 6**  
**SANZIONI**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire al Comando del Corpo della Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Turriaco – Servizio di Tesoreria Comunale ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

**TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

**ART. 7**

**COMPORTAMENTI VIETATI**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità nonché alberi e piante;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;
  - g) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
  - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

fuori dai luoghi a ciò destinati;

- m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- n) la sosta e parcheggio di roulotte, carovane, case mobili e similari ad uso abitativo provvisorio o temporaneo, su tutto il territorio comunale.

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
- b) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;

**Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.**

**Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00 .**

**Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. i) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.**

**Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett g), è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 500,00**

**Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00**

**Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 100,00 .**

**Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00**

**ART. 8**  
**ALTRE ATTIVITA' VIETATE**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti di suolo pubblico sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**ART. 9**  
**NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO, RIFIUTI E SGOMBERO NEVE**

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, la materia è disciplinata dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2005.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.  
**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**ART. 10**  
**IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI**

1. Per l'impiego di presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli valgono le norme contenute:
  - a) Nell'art. 6 della L. 30 aprile 1962, n.283 modificato dall'art. 4 della L.26 febbraio 1963, 441;
  - b) Dal D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Dal D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290
  - d) Nei vari decreti ministeriali emanati in materia.
2. Per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari valgono le norme contenute nel D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 e nel D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

**ART. 11**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPIEGO DEGLI ANTIPARASSITARI**

1. Oltre alle norme richiamate nel precedente articolo 12, l'impiego degli antiparassitari è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue;
  - b) All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti antiparassitari appartenenti alla I e alla II classe tossicologica (oggi rifiuti "molto tossici", "tossici" e "nocivi"), fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;
  - c) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanza superiore a 10 mt da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza, i trattamenti dei terreni e delle colture possono essere effettuati solo con presidi di III ("irritanti") e IV classe (oggi fuori classificazione), prima delle ore 11.00 e dopo le ore 15.00, in assenza di vento, solo con l'impiego, nei vigneti, frutteti e piantagioni, della lancia a mano e, nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato
  - d) Qualora nonostante le misure adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in più proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza;
  - e) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata con presidi sanitari";
  - f) E' vietata la preparazione di miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità e in corrispondenza di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
  - g) E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari che devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.
  - h) Chiunque acquisti prodotti fitosanitari è responsabile dell'uso e della conservazione. Questi devono essere conservati in luogo chiuso, inaccessibile soprattutto ai bambini ed alle persone estranee all'azienda. Non devono inoltre essere immagazzinati con sostanze alimentari e mangimi.
2. Per ciò che attiene l'impiego di presidi sanitari nell'esercizio dell'agricoltura biologica, valgono le norme particolari stabilite dalla L.R. 29 dicembre 1990, n. 59 e D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

**Fatta salvo l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00**

**Art. 12**

**TRASPORTO DI LETAME E DI ALTRI MATERIALI O SOSTANZE ORGANICI  
DI DERIVAZIONE AGRICOLA O ANIMALE E LORO SMALTIMENTO**

1. Il trasporto di letame ed altri materiali/sostanze organici di derivazione agricola od animale deve essere effettuata su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Il trasporto dei liquami deve essere attuato con mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
2. Per i materiali o le sostanze di facile dispersione in conseguenza dell'azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Il trasporto di letame, in particolare nel centro abitato e nelle frazioni, deve farsi nelle ore della notte, o dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nei mesi estivi e dalle ore 7,00 alle ore 11,00; dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei mesi invernali utilizzando veicoli chiusi con copertura.
4. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori. Chiunque voglia fertilizzare i propri terreni ha l'obbligo:
  - a) ai sensi del D. Lgs 11.05.1999 n. 152, della comunicazione preventiva al Comune (trenta giorni prima dello spargimento) accompagnata da una relazione redatta da un agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo che contenga una descrizione dell'assetto morfologico, delle condizioni idrologiche e delle altre caratteristiche del terreno da fertilizzare con relativa mappa e descrizione dei tempi e dei mezzi utilizzati per lo spargimento;
  - b) dichiarazione di un esperto della impermeabilità del terreno da fertilizzare.La violazione delle disposizioni del presente comma, lettera a) è soggetta, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del D. Lgs. 152, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa da **Euro 516,46 a Euro 5.264,57**.
5. **E' vietato spandere liquami:**
  - a) **ad una distanza inferiore a 50 m dal ciglio di strade, da attività commerciali, ricettive e tempo libero, salvo aratura contemporanea;**
  - b) **ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni, salvo aratura contemporanea;**
  - c) **nel periodo 15/12 – 28/02 salvo deroghe stabilite di volta in volta dall'Amministrazione;**
  - d) **sui terreni saturi, innevati, gelati, con ristagni d'acqua, non coltivati, in pendenza, in dissesto;**
  - e) **a distanza inferiore a 10 metri da corsi d'acqua ai fini di impedire sversamenti accidentali negli stessi.**
  - f) **nelle immediate vicinanze di scoline o canali onde evitare il travaso nelle stesse.**
6. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.
7. E' consentito il deposito di letame e pollina a bordo campo per un periodo non superiore a mesi 4 con le seguenti prescrizioni:
  - a) Distanza non inferiore a ml. 200 da case di abitazione;
  - b) Copertura con teli o altri materiali idonei al contenimento degli odori.**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4 lettera b), 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 150,00, mentre per la violazione di cui al comma 5, la sanzione prevede una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

**ART. 13**

**MANUTENZIONE DELLE FACCIE DEGLI EDIFICI**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono ,degrado e/o pericolo delle facciate



**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 1, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**ART. 14**  
**TENDE SU FACCIAE DI EDIFICI**

1. La collocazione di condizionatori, parabole televisive, tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici e delle abitazioni private, situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione.

**Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00**

**SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

**ART. 15**  
**DIVIETI**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
  - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
  - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi e tagliare gli alberi;
  - d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
  - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
  - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
  - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
  - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
  - i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini giochi che causino pericolo o molestia agli stessi;
  - l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobili a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.**

**ART. 16**  
**DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. Alberi e siepi non devono limitare od accludere la visuale o quant'altro, in prossimità di strade, incroci, attraversamenti pedonali e passi carrai.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 , nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente. **Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1,2,3,4,5,6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

**ART. 17**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù' di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;
  - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d) le aree di proprietà' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitante in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà' privata;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché' degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità', la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria e vengono rilasciate previo pagamento della tassa. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**
9. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali. **La violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00.**

**SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE**

**ART. 18**  
**OCCUPAZIONE PER MANIFESTAZIONI**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati. **La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.-**

**ART. 19**  
**OCCUPAZIONE CON SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attivati di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifica deliberazione del Consiglio Comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

**ART. 20**

**OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, **chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 25,00 a un massimo di Euro 200,00 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.**
1. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

**ART. 21**

**OCCUPAZIONE CON STRUTTURE PUBBLICITARIE**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.LGS. 15.12.1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al quanto comma dell'art. 62 del D.LGS. 15.12.1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.LGS. 29.10.199 n.490.

**ART. 22**

**OCCUPAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla di Polizia Comunale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. **L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 500,00 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.-**
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti, in particolare per gli assi viari principali, la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

**La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 1200,00 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia**

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.
5. Le autorizzazioni per lavori di manomissione del suolo pubblico sono subordinate a preventivo deposito cauzionale le cui modalità sono stabilite con provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**ART. 23**

**OCCUPAZIONE PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DI VEICOLI**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. **La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.** Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la **sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.** Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 200,00.-**

**ART. 24**

**OCCUPAZIONE PER TRASLOCHI**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'Ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.  
**L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.-**

**ART. 25**

**OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

**ART. 26**

**OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

**ART. 27**

**OCCUPAZIONE PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

**SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI**

**ART. 28**

**OCCUPAZIONI CON GAZEBI O SIMILARI**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

**ART. 29**

**OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

**La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

**ARTICOLO 30**

**OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONI DI MERCI**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali, nel rispetto del Regolamento d'igiene.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia.

**La violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.-**

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia.

**La violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.-**

**ART. 31**  
**COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
2. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale salvo specifica autorizzazione comunale;
3. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità;
4. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

**ART. 32**  
**MESTIERI GIROVAGHI**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.

**La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.-**

**TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE**  
**STABILI**

**ART. 33**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio "Ambiente" comunale o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.**

**ART. 34**  
**LAVORO NOTTURNO**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1, ad esclusione dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 475,00.**

**ART. 35**  
**SPETTACOLI E TRATTENIMENTI**

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. La denuncia inizio attività per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare l'ora di inizio e fine del trattenimento e l'impegno ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio "Ambiente" comunale previo parere scritto dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.).

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**ART. 36**  
**CIRCOLI PRIVATI**

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
  - a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;-
  - b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.**

**ART. 37**  
**AREE VERDI**



**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

1. È vietato l'utilizzo delle aree da gioco, site nelle zone verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica tra le ore 22:00 e le ore 08:00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13:00 e le ore 14:00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13:00 e le ore 16:00.
2. **Chiunque violi le disposizioni del presente articolo , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**
3. **Sono escluse dall'applicazione del punto 1 le aree di proprietà comunale ed adibite alle attività sportive. (stadio comunale e zona sportiva).**

**ART. 38**  
**AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.-  
**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

**ART. 39**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

**ART. 40**  
**TUTELA ANIMALI DOMESTICI**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di sopprimere, maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici se non per certificato e giustificato motivo. L'eutanasia deve essere praticata con metodo veterinario.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, dal Regolamento Veterinario e di Igiene è vietato allevare animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 10 capi) tipo galline o conigli o 1 maiale per uso familiare è permessa, salvo comunicazione agli Uffici Comunali competenti e comunque in ogni caso devono essere garantite condizioni igieniche tali da non recare disturbi e disagi.
3. È vietato abbandonare animali domestici o lasciarli vagare per le pubbliche vie e proprietà private.
4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00;**

**Per le violazioni di cui al comma 2 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00;**

**La violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**ART. 41**  
**PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.**

**ART. 42**  
**DIVIETI SPECIFICI**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario. Dovere dei proprietari è anche il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate che possano incrementare il triste fenomeno del randagismo e costituire disturbo per le persone.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. E' vietato l'allevamento e la detenzione di suini, bovini, ovini, equini e caprini nelle zone a classificazione residenziale del Vigente Piano Regolatore Generale. Sarà consentito il mantenimento degli allevamenti esistenti presenti in tali zone nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
10. La detenzione e il mantenimento degli animali di cui sopra è consentito nelle zone agricole a condizione che i sistemi di stoccaggio ed allontanamento delle deiezioni siano adeguati alle vigenti normative sanitarie.
11. E' vietato il posizionamento di esche avvelenate che possano creare pericolo per gli animali se non in operazioni di derattizzazione.

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**ART. 43**  
**MANTENIMENTO DEI CANI**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione, nonché denunciare entro 30 giorni, decessi, smarrimenti, o cessazione di proprietà.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena, salvo in casi di necessità, e purché la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri ed a un'altezza non inferiore a mt 1,50. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili. I recinti per la custodia dei cani devono essere di dimensioni adeguate al numero e alla razza. In ogni caso, per cani destinati a vivere esclusivamente nel recinto, la superficie non può essere inferiore ai 15 mq., deve comunque essere garantita un'attività motoria regolare. Ogni animale deve avere a disposizione un idoneo riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati, oltre al tetto e al pavimento che debba obbligatoriamente riparare in maniera conveniente dalle intemperie. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento: ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di mq. 6.
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

**COMUNE DI TURRIACO**  
**PROVINCIA DI GORIZIA**  
**Regolamento di Polizia Urbana**

---

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone, alle cose, ad altri animali domestici e alla selvaggina.
6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali permanentemente in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, privandoli dei necessari contatti sociali, tipici della loro specie, anche al fine di non incentivarne l'aggressività.

**Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 500,00.**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 300,00.**

**Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.**

**ART. 44**

**TRASPORTO DI ANIMALI SU MEZZI PUBBLICI**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

**ART. 45**

**ANIMALI LIBERI**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

**Chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.**

**TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 46**

**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

**ART. 47**

**ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.